



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL COMMISSARIO AD ACTA EX SENTENZA TAR SICILIA 1536/2018

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTO il decreto interdirettoriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzia del Demanio del 5 novembre 2003, n. 131 con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale ramo trasporti - aviazione civile - costituenti l'aeroporto di Lampedusa, per il successivo affidamento degli stessi alla società di gestione;

VISTO il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO il Codice della navigazione, come modificato nella parte aeronautica dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTO l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006;

VISTA la deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 38, di approvazione del documento tecnico intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva";

VISTA la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede

CORTE DEI CONTI



0034407-15/11/2018-SCCLA-Y30PREV-A

ANNULLATO

CORTE DEI CONTI



0039012-28/12/2018-SCCLA-Y30PREV-A



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-undecies, comma 2 della stessa legge. nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, Reg. n. 3 Economia e finanze, fg. n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n.-38/2007, segnatamente al punto 5.3 – iter di approvazione –secondo capoverso, eliminando la parola “meramente” e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge maggio 2008, n. 85 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377. della legge 24 dicembre 2007. n. 244”;

VISTO il nuovo schema di convenzione tipo da stipulare con le Società di gestione, per l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale ex D.M. n.521/97, predisposto e concordato dall'ENAC con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Difesa. approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, in data 7 maggio 2009;

CONSIDERATO che il nuovo schema di convenzione tipo, opportunamente integrato con le modifiche e/o integrazioni richieste dai Dicasteri da ultimo citati è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo. in data 2 ottobre 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

VISTO l'art. 704 del Codice della Navigazione;

VISTA la decisione del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC. adottata nella seduta del 24 giugno 2013, di procedere all'indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa;

VISTO il bando di gara emanato dall'ENAC relativo alla concessione della gestione totale





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

dell'aeroporto di Lampedusa approvato dal Direttore Generale dell'ENAC e pubblicato nella G.U.U.E. GU/S S252 del 31.11.2013, nella G.U.R.I. 5° serie speciale n. 2 dell'8.1.2014, su quotidiani a diffusione nazionale e regionale e sul sito dell'ENAC;

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 002740-P del 17.3.2014 con la quale il Direttore Generale ha nominato la Commissione Giudicatrice;

PRESO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara in data 11.3.2014, sono pervenute all'Ente due offerte corredate dalla relativa documentazione da parte della società Xpress s.r.l. e della società AST Aeroservizi S.p.A.;

VISTI i verbali delle sedute pubbliche della Commissione Giudicatrice, tenutesi in data 18 marzo e in data 6 maggio 2014 nel corso delle quali è stato esaminato il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti;

CONSIDERATO che, in seguito alla segnalazione della società concorrente AST Aeroservizi S.p.A., la commissione giudicatrice dell'ENAC, nella seduta del 6 maggio 2014, avendo accertato che la società Xpress s.r.l. in violazione dell'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non aveva prodotto la documentazione di cui al punto 7.1.1-b2 del disciplinare di gara, ne ha dichiarato l'esclusione;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato all'esito della valutazione dell'offerta tecnica risultata conveniente ed idonea, dalla commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 29.7.2014 in favore della società AST Aeroservizi S.p.A.;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 26/DG del 18 settembre 2014 di aggiudicazione definitiva della concessione della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa alla società AST Aeroservizi S.p.A. per la durata di anni venti;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. n.41/2014 adottata in data 22.9.2014, con la quale si prende atto del provvedimento del Direttore Generale 26/DG del 18 settembre 2014 di aggiudicazione definitiva della concessione della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa alla società AST Aeroservizi S.p.A.;

VISTO il certificato con il quale l'ENAC, in data 23 dicembre 2014, ha rilasciato allo scalo di Lampedusa la relativa certificazione, di cui al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti";

21



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTA la nota dell'ENAC prot. n. 0020035/DG del 24.2.2015, di trasmissione della copia conforme della convenzione stipulata dall'Ente con la Società AST Aeroservizi S.p.A. in data 11.2.2015 - prot. ENAC n. 0015121/DG - per l'affidamento in concessione per venti anni, della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa;

PRESO ATTO della Relazione A) Progetto della struttura organizzativa. Relazione B) strategie di sviluppo dell'attività. Relazione C) Piano degli investimenti e Relazione D) Piano economico-finanziario presentati dalla Società AST Aeroservizi S.p.A., trasmessi dall'ENAC in allegato alla sopra citata nota n.0020035/DG del 24.2.2015;

TENUTO CONTO che il "Piano nazionale degli aeroporti" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014, individua l'aeroporto di Lampedusa tra gli aeroporti di interesse nazionale;

VISTA la verifica economico-finanziaria positiva effettuata da ENAC, prot. n. 119351 del 12.05.2015;

VISTO il decreto ENAC prot. n. 0000049/DG del 16.11.2015, di anticipato esercizio ed occupazione della concessione;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prot. n. 24551 del 25.06.2015, con la quale sono trasmesse alla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo e all'ENAC le note dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 23397 del 17.06.2015, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 9141 del 29.04.2015, del Dipartimento del Tesoro prot. n. 4680 del 05.06.2015, al fine di procedere all'acquisizione dei pareri ed all'ulteriore corso dei provvedimenti in parola;

VISTA la nota di riscontro dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 4668 del 05.02.2016;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, prot. n. 1738 del 07.04.2016, di sollecito alla definizione del decreto interministeriale;

VISTA la nota prot. n. 0035502 in data 23.09.2012 con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasmette ad ENAC e alla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, ulteriori osservazioni contenute nelle note prot 45654 del 20 maggio 2016 e prot. n. DT72016 del 5 agosto 2016, rispettivamente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro, inviate con nota prot. 17010 in data 8 settembre 2016 dall'Ufficio di Gabinetto del Dicastero

4





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

dell'economia e delle finanze, chiedendo ad ENAC di predisporre uno schema di atto aggiuntivo alla convenzione, bozza poi trasmessa dal Ministero infrastrutture e trasporti al Ministero dell'economia e finanze con nota prot. n. 0046478 in data 13.12.2016;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e trasporti alla Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo ed all'ENAC prot. n. 0019628 del 17.05.2017, con la quale il predetto Dicastero, a seguito del parere favorevole dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, intervenuto con nota prot. n. 8088 del 20.04.2017, invita alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, chiedendo nel contempo ad ENAC di fornire riscontro alla richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di fornire una relazione sullo stato del contenzioso e sulla procedura di cessione/liquidazione di quote azionarie della società AST, già discussa nel febbraio 2017;

VISTA la nota con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica effettuata da ENAC in data 04..09.2017, relativa alle richieste sul contenzioso in atto e procedure di cessione quote azionarie, invitando contestualmente ENAC a fornire elementi ulteriori in ordine alla sussistenza dei requisiti di solvibilità dell'affidatario ed a , riferire in ordine alla verifica di bilancio di esercizio 2016 e sulla situazione contabile aggiornata al 2017 della Società AST Aeroservizi S.p.A.;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e trasporti indirizzata all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze , prot. n. 0036689 in data 28.09.2017, di trasmissione della nota ENAC prot. n. 94790-P del 21.09.2017, contenente gli ulteriori accertamenti richiesti relativi al bilancio 2016 ed alla situazione contabile aggiornata al 2017;

CONSIDERATO che ENAC nelle predetta nota del 21.09.2017 rileva per l'esercizio 2015 perdite pari a euro 204.367,00 e per l'anno 2016 una perdita pari a euro 263.756, dovuta al regime transitorio in cui versa la Società, che non consente alla stessa di esercitare la facoltà di revisione delle tariffe per correlarle ai maggiori costi, evidenziando, tuttavia, il rilancio commerciale dell'aeroporto e l'incremento di traffico passeggeri del 22,2% rilevato nel 2016;

VISTO il nuovo certificato aeroportuale ITABR0033 del 27.12.2017, acquisito da AST Aeroservizi S.p.A. ai sensi del regolamento UE 139/2014;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e trasporti prot n. 0002777 del 24.01.2018, indirizzata alla Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo e all'ENAC, con la quale sono trasmesse le note del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 216599 del 18.12.2017 e del Dipartimento del Tesoro prot, n. 93389 in data 01.12.2017, con le quali si





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

richiedono, in particolare, ulteriori elementi in ordine alla sostenibilità economica ed alla solidità patrimoniale della Società AST Aeroservizi S.p.A., anche con riferimento alla sussistenza di eventuali finanziamenti pubblici e alla loro compatibilità con la normativa europea in materia di Stato;

VISTA la sentenza del TAR Sicilia n. 1536/2018, su ricorso n. 799/2018 proposto da AST Aeroservizi S.p.A., con la quale, nel dichiarare inammissibile l'atto di intervento *ad opponendum* di Nautilus Aviation S.p.A., ha accolto il ricorso di AST Aeroservizi, società di gestione aeroportuale aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica, ex art. 704 cod. nav., per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa, infrastruttura dichiarata di interesse nazionale, in quanto preposta a garantire il diritto alla mobilità, alla salute, ed allo sviluppo degli abitanti dell'isola;

PRESO Atto che il TAR Sicilia, Sezione Prima, accoglie il predetto ricorso relativamente alla necessità di emanazione del decreto interministeriale di approvazione, definito dal giudice atto politico di natura discrezionale, intimando alle amministrazioni interessate di provvedere nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore alla predetta sentenza, in senso positivo o negativo sulla procedura di affidamento in concessione, ex art. 7004 cod. nav., dell'aeroporto di Lampedusa. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza da parte anche di uno solo dei predetti Ministri, il TAR Sicilia nomina Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché provveda, nei successivi trenta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico dei due ministeri coinvolti;

CONSIDERATO che il TAR rimette al ruolo ordinario, per la separata trattazione, ogni decisione in merito alla richiesta risarcitoria;

PRESO ATTO delle richieste formulate alla Società AST Aeroservizi S.p.A. da parte dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella riunione del 02.08.2018, convocata con la presenza di AST Aeroservizi S.p.A. al fine di formalizzare il decreto interministeriale nei sessanta giorni concessi dal TAR Sicilia, di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione proposto dal ministero dell'economia e delle finanze, di cui si è indicato sopra e di rinuncia al contenzioso;

VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. N. 0025394 del 06.08.2018 con la quale si invita ENAC a trasmettere ad AST Aeroservizi S.p.A. per la sottoscrizione l'atto aggiuntivo illustrato nel corso dell'incontro del 2 agosto 2018, considerandolo propedeutico alla sottoscrizione del decreto di concessione, nonché a richiedere alla medesima società la sottoscrizione di un atto di rinuncia al contenzioso decorrente dalla data di affidamento della concessione, avvertendo che tale atto verrà richiamato nelle premesse del decreto;

dy



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTA la nota AST Aeroservizi S.p.A. prot. n. 1176 del 09.08.2018, di riscontro alla predette richieste, con la quale la predetta Società comunica la necessità di rimandare la decisione all' Assemblea dei soci;

CONSIDERATO che in data 28 agosto 2018, in sede di riunione il nuovo CDA di AST Aeroservizi S.p.A. ha preso in esame l'atto aggiuntivo rimandando la determinazione al 5 settembre 2018 in sede di Assemblea dei soci;

VISTA la nota AST Aeroservizi S.p.A. prot. n. 1266 del 29.08.2018, di trasmissione di un atto di obbligo unilaterale con il quale AST Aeroservizi S.p.A. si assume l'impegno irrevocabile di fare proprie le richieste contenute nell'atto aggiuntivo, con eccezione del vincolo del controllo annuale e della rinuncia al contenzioso;

PRESO ATTO della scadenza del termine di 60 giorni concesso dal TAR Sicilia ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze per la emanazione del decreto interministeriale e del conseguente subentro del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella qualità di Commissario ad acta;

VISTA la nota prot. n. 0006371 in data 14.09.2018, con la quale il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha delegato il Cons. Caterina Cittadino ad esercitare le funzioni di Commissario ad acta, provvedendo, in via sostitutiva dell'amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione della stessa e rimettendo al ruolo ordinario, per la separata trattazione, ogni decisione in merito alla richiesta risarcitoria;

VISTA la nota AST Aeroservizi S.p.A. prot n. 001-0001319-PEC/2018 con cui la Società invia al Commissario ad Acta e, per conoscenza, ad ENAC, un invito a provvedere e trasmette l'estratto del verbale di assemblea ordinaria del 5 settembre 2018, in forza del quale è stato approvato il bilancio civilistico 2016 e sono stati discussi e convalidati i dati economici di cui al bilancio preconsuntivo 2017 ed alla situazione infra annuale al 31.07.2018, con copertura di tutte le perdite cumulate al 31.12.2016 ed infine è stato approvato il Piano Industriale 2018-2022 e la copia del verbale di assemblea straordinaria del 5 settembre 2018 con il quale sono state ripianate le perdite accumulate al 31.12.2016, mediante utilizzo delle riserve e riduzione del capitale sociale da euro 850.000,00 a euro 657.149,00, ed è stato altresì aumentato il capitale sociale fino al valore massimo di euro 1.400.000,00 mediante emissione di n. 742.851 nuove azioni del valore unitario da euro 1,00. Sottoscrivendo in seduta stante n. 242.851 azioni mediante versamento del corrispondente importo effettuato con mandato di pagamento n. 5799 del 05.09.2018, comportando che il capitale sociale deliberato di euro 1.400.000,00 risulta versato e sottoscritto per euro 900.000,00;





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VALUTATO, pertanto, che con le predette delibere la situazione economico-finanziaria della Società AST Aeroservizi, come verificato da ENAC nelle note sopra riportate, risulta ripianata e che da un punto di vista operativo, l'aeroporto di Lampedusa ha avuto un rilancio ed una costante crescita, come evidenziato nella nota ENAC sopra citata;

TENUTO CONTO delle risultanze della riunione richiesta dal Commissario *ad acta* delegato in data 18 settembre 2018, tenutasi presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, alla presenza del Ministero dell'economia e delle finanze e di ENAC, nella quale sono state evidenziati le attività ed i tentativi esperiti dalle amministrazioni coinvolte, finalizzati a pervenire all'emanazione del decreto interministeriale, sopra indicate, con particolare riguardo alle richieste di stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione ed alla rinuncia al contenzioso;

PRESO ATTO che le attività dei Ministeri interessati, come dettagliatamente riportato nelle note richiamate sopra, sono state tutte coordinate dai rispettivi Uffici di Gabinetto in virtù proprio della natura politica del decreto interministeriale ribadita dal TAR Sicilia, e che le direzioni competenti hanno prestato assistenza tecnica ai rispettivi Ministri, a supporto della formazione della decisione politica, nonché della riunione con AST Aeroservizi presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di dare attuazione entro i sessanta giorni al mandato del TAR Sicilia;

TENUTO CONTO, altresì, delle risultanze della riunione convocata dal Commissario *ad acta* delegato presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 2018, alla presenza di ENAC e di AST Aeroservizi S.p.A. nella quale la Società ha evidenziato il sostanziale accoglimento delle richieste a suo carico contenute nell'atto aggiuntivo attraverso il proprio atto unilaterale di impegno, riconoscendo pertanto di fatto l'utilità e la correttezza delle richieste contenute nell'atto aggiuntivo, e ribadendo in ordine al controllo che la Società prende atto ed accetta gli eventuali controlli che ENAC potrà in essere, nonché l'impossibilità di rinuncia preventiva al contenzioso per evitare possibili danni erariali a carico degli amministratori;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il mancato inserimento nell'atto unilaterale di obbligo irrevocabile del vincolo del controllo annuale, si evidenzia come il predetto obbligo di pervenire al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, almeno su un triennio, previsto dall'art.1, comma 4, lett. b) del DPR 17 settembre 2015, n. 201, è escluso per gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale, quale l'aeroporto di Lampedusa, dal successivo comma 7 del citato DPR e che, comunque, AST Aeroservizi S.p.A. ha dichiarato di accettare, nella citata riunione del 24 settembre 2018, gli eventuali controlli che saranno posti in essere da ENAC;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, inoltre, che nella proposta di atto aggiuntivo predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze il predetto obbligo del controllo annuale è posto espressamente a carico di ENAC, che nella citata riunione del 24 settembre 2018, ha dichiarato di voler assumere l'impegno di dare attuazione a tutte le previsioni contenute nella bozza di atto aggiuntivo;

VISTA la nota dell'Avvocatura dello Stato di Palermo del 25.09.2018, prot. n. 2720/2018 con la quale la predetta Avvocatura comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC di ritenere che non ricorrano i presupposti per l'impugnazione della sentenza TAR Sicilia in questione, in quanto la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio della concessione della gestione totale degli aeroporti, come confermato da giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva (Sez. II, parere n. 1281/05) che in sede giurisdizionale (Sez. VI, 3.3.10, n. 1250), è dei Ministri competenti, non essendo messa in discussione l'attività procedimentale, (concorrente e non esclusiva), svolta dai due Dicasteri;

VISTA la nota prot. n. 0104475-P in data 25.09.2018, indirizzata al Commissario *ad acta* e, per conoscenza, all'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale ENAC, in conseguenza dell'incontro convocato dal Commissario *ad acta* con la presenza di ENAC e della Società AST Aeroservizi di cui si è detto sopra, conferma l'impegno dell'Ente ad attuare tutte le previsioni contemplate nella bozza di atto aggiuntivo sopra;

CONSIDERATO, inoltre, che la mancata rinuncia al contenzioso da parte di AST Aeroservizi S.p.A., richiesta dai predetti Dicasteri nelle note sopra riportate, influisce sulla richiesta di danni conseguente al mancato decreto interministeriale, questione in ordine alla quale il TAR Sicilia non si è espresso, rimettendo la decisione al giudice di merito e che è, pertanto, estranea al mandato del Commissario *ad acta*;

RITENUTO, pertanto, sulla base degli atti e degli argomenti fin qui esposti, di poter procedere all'affidamento della concessione in gestione totale a AST Aeroservizi S.p.A.;

## DECRETA

### Art. 1

1. È approvato l'affidamento in concessione alla Società AST Aeroservizi S.p.A della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

della navigazione 12 novembre 1997. n. 521.

## Art. 2

1. La durata dell'affidamento di cui all'art. 1, é determinata in anni venti decorrenti dalla data del presente decreto ed il relativo rapporto concessorio é disciplinato dalla convenzione stipulata in data 11.2.2015 tra l' E.N.A.C. e la AST Aeroservizi S.p.A - prot. n. 0015121/DG per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Lampedusa, resa esecutiva per effetto del presente decreto, nonché dagli impegni assunti in via irrevocabile dalla Società AST Aeroservizi S.p.A. con l'atto di impegno unilaterale trasmesso con nota AST Aeroservizi S.p.A. prot. n. 1266 del 29.08.2018, di cui alle premesse, e dall'impegno di ENAC di cui alla nota indicata nelle premesse prot. n. 01004475-P del 25 09.2018.

Il Commissario *ad acta* delegato

Roma, li - 1 OTT. 2018